

### ACCORDO PROCEDIMENTALE DI COLLABORAZIONE

per la realizzazione di un progetto di inserimento lavorativo di soggetti in stato di detenzione

(ai sensi degli artt.24 L.R. 22 agosto 1990 n.40 e 15 L.7 agosto 1990 n.241)

- VISTO l'art. 15 della L. 241 del 1990, che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- VISTO l'art. 24 della L.R. 22.08.1990, n. 40, che prevede la possibilità di concludere accordi procedurali normativi e di organizzazione aventi per oggetto l'esercizio di potestà amministrative e le corrispettive prestazioni di persone fisiche e giuridiche al fine di raggiungere obiettivi di interesse pubblico;
- VISTA la L.R. 20/2005 istitutiva della Agenzia regionale per il lavoro che svolge compiti di assistenza tecnica e di monitoraggio delle politiche del lavoro a supporto dell'esercizio delle funzioni della Regione e delle Province, collaborando al raggiungimento dell'integrazione tra i servizi per il lavoro e le politiche attive del lavoro;
- VISTA la DGR 40/2 del 14.10.2014 con la quale viene nominato Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro il Dott. Massimo Temussi fino alla scadenza della legislatura in corso;
- CONSIDERATO che l'Agenzia regionale per il lavoro ha fra le sue finalità la promozione dell'inclusione sociale attraverso azioni legate all'occupazione e che, grazie all'esperienza maturata negli anni ed agli studi effettuati sui bisogni sociali del contesto regionale, ha acquisito piena competenza e professionalità sui progetti di sperimentazione sociale;
- FATTO PROPRIO il principio ispiratore della Legge del 26 luglio 1975 n.354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà", per la quale l'impegno lavorativo per le persone soggette alla detenzione deve considerarsi strumento fondamentale di rieducazione, recupero e reinserimento (artt. 1 e 2);
- VISTO il Protocollo d'intesa siglato in data 21.12.2012 tra l'Agenzia regionale per il lavoro, la Procura della Repubblica di Cagliari, La Regione Autonoma della Sardegna e il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, per la realizzazione del "Progetto sperimentale di inserimento lavorativo di soggetti in stato di detenzione ex art. 21 della L. 26.07.1975, n. 354, azione sperimentale nell'ambito del progetto Social-Lab", (approvato con Determinazione direttoriale n.2029/ARL del 31.12.2012), il quale prevede un contributo a fondo perduto da parte dell'Agenzia da erogare a favore del soggetto

gestore, opportunamente individuato dalla Procura di Cagliari;

VISTI gli ottimi risultati raggiunti nel corso degli anni 2013 e 2014 sia dal punto di vista sociale, in termini di inserimento in un contesto lavorativo reale di soggetti in esecuzione di pena, quindi a maggior rischio di emarginazione, e sia nella valenza pubblica dell'attività svolta consistente nella dematerializzazione degli atti giudiziari presso la procura della Repubblica;

CONSIDERATO che il Tribunale di Cagliari ha manifestato la volontà di attivare un progetto simile a quello già attivato dalla Procura di Cagliari rivolto a migliorare l'implementazione dei sistemi di informatizzazione del processo penale, come indicato dal Referente Informatico Distrettuale Francesco Alterio;

VISTO l'accordo con la Provincia di Cagliari siglato in data 13 marzo 2015 (RAA 10/2015) che prevede politiche del lavoro rivolte a soggetti a rischio di esclusione sociale;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA

**L'Agenzia regionale per il lavoro** con sede in Cagliari via Is Mirrionis 195, C.F. 92028890926, nella persona del Direttore Generale Massimo Temussi, di seguito denominata "Agenzia";

E

**Il Tribunale di Cagliari**, con sede in Cagliari, Piazza della Repubblica n.18, C.F. 80019410929, nella persona del Presidente Francesco Sette, di seguito denominato "Tribunale";

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Finalità

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo.

Il presente Accordo ha per oggetto la realizzazione di un progetto sperimentale di inserimento lavorativo di soggetti in stato di detenzione, ai sensi degli artt. 20 e 21 della legge 26 luglio 1975 n.354, già sperimentato con esito positivo dalla Procura della Repubblica presso questo Tribunale, e disciplina i compiti dei soggetti firmatari in ordine alle procedure per la realizzazione degli obiettivi.

Art.2

Obiettivi specifici

Gli obiettivi del presente Accordo sono :

- rendere operativi il principio contenuto nell'art.1 della legge 354/75 per il quale il trattamento rieducativo deve tendere, anche attraverso contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale dei detenuti, nonché quello contenuto nell'art.20 della stessa legge che vede il lavoro come strumento per far acquisire al detenuto una preparazione professionale adeguata in vista del suo reinserimento sociale;
- incentivare una maggiore consapevolezza nei detenuti della valenza sociale dell'attività lavorativa che andranno a svolgere, tenuto conto anche della sua particolarità e del luogo in cui lavoreranno;
- agevolare la modernizzazione e semplificazione del processo di dematerializzazione dei fascicoli processuali, custoditi nei locali del Tribunale presso il Palazzo di Giustizia di Cagliari, da attuare ad opera di un soggetto Gestore, che si avvarrà del lavoro di soggetti in regime di detenzione ammessi al "lavoro all'esterno".

### Art.3

#### Modalità di Attuazione

L'Agenzia si impegna a rimborsare al soggetto Gestore, individuato con successivo atto dal Tribunale di Cagliari, le retribuzioni erogate a favore dei lavoratori impegnati nel progetto di inserimento lavorativo di soggetti in stato di detenzione;

Il Tribunale si impegna a:

- fornire all'Agenzia tutte le informazioni necessarie per gli adempimenti in capo all'Agenzia relative al soggetto Gestore individuato per le assunzioni di cui al progetto di inserimento lavorativo di soggetti in stato di detenzione;
- individuare il soggetto Gestore delle attività progettuali in base a criteri di competenza e affidabilità, con successivo atto di designazione che sarà comunicato all'Agenzia;
- designare un funzionario responsabile dei rapporti con l'Agenzia e con il Gestore delle attività, che avrà il compito di monitorare la sperimentazione e di fornire un'attestazione periodica di regolare esecuzione della prestazione all'Agenzia necessaria per la rendicontazione delle spese;
- mettere a disposizione i locali adibiti alla lavorazione dei fascicoli e tutta l'attrezzatura hardware e software necessaria per la dematerializzazione, nonché a consegnare al responsabile del Gestore, attraverso il proprio personale, i fascicoli da scansionare e a ritirare quelli lavorati.

Le attività di dematerializzazione saranno svolte dai detenuti presso i locali del Tribunale ubicati nel Palazzo di Giustizia di Cagliari, secondo le modalità meglio definite dal contratto di lavoro stipulato ed i detenuti coinvolti nella sperimentazione (previsti dal Tribunale in numero di 4) si recheranno nel luogo indicato per svolgere l'attività sotto la direzione ed il controllo del personale del soggetto incaricato della gestione del servizio e del personale dell'Amministrazione giudiziaria, secondo modalità meglio specificate nel separato protocollo stipulato dal Tribunale col Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria di Cagliari;

I detenuti che svolgono la predetta attività non potranno incontrare persone estranee a quelle che coordineranno il lavoro di dematerializzazione e potranno allontanarsi dai locali dove si svolgerà l'attività lavorativa, opportunamente accompagnate, solo per poter usufruire del ristoro servito da apposite

"macchinette" collocate nei pressi del locale ovvero per poter accedere alla toilette ubicata a breve distanza dai menzionati locali.

Sarà assicurata la assoluta tutela della dignità, della riservatezza e del decoro delle persone detenute.

#### Art.4

##### Risorse

Per l'attuazione del presente Accordo l'Agenzia utilizzerà le risorse di cui di cui all'Accordo con la Provincia di Cagliari pari a € 140.000,00 per il progetto di inserimento lavorativo di soggetti in stato di detenzione.

Le risorse verranno erogate dall'Agenzia, con periodicità mensile, al soggetto Gestore, previa trasmissione di un progetto riepilogativo, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio nel quale dovranno essere rendicontate le spese sostenute, corredato da una relazione sullo stato di attuazione e sugli obiettivi raggiunti. Saranno ritenute ammissibili le spese per le quali sussiste l'inerenza alla realizzazione del Progetto. I documenti amministrativi e contabili in originale dovranno essere custoditi e conservati presso le sede del soggetto Gestore; tale documentazione potrà essere visionata dall'Agenzia su apposita richiesta.

#### Art.5

##### Comitato tecnico

E' costituito un Comitato Tecnico fra le parti firmatarie del presente Accordo finalizzato ad affrontare tematiche che possono insorgere durante la realizzazione degli obiettivi concordati.

Il Comitato Tecnico, per l'attuazione del presente accordo, è composto dai soggetti firmatari dello stesso, ovvero da soggetti dagli stessi delegati.

Il Comitato tecnico definisce le attività utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi e i tempi di attuazione dei medesimi.

Il Comitato Tecnico viene convocato su richiesta scritta di uno dei componenti.

La partecipazione, al predetto organismo, si intende a titolo non oneroso.

#### Art.6

##### Durata e controversie

La data di scadenza del presente Accordo è il 31 dicembre 2016.

Il presente Accordo può essere rinnovato mediante atto scritto controfirmato dalle parti, su proposta del Comitato Tecnico o di una delle parti contraenti, qualora si ritenga necessario per il perseguimento degli obiettivi prefissati.

Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti firmatarie in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione ed in genere alle sorti dell' Accordo, si procederà ad un tentativo di



composizione amichevole. In caso non si dovesse raggiungere un accordo valgono le disposizioni del combinato disposto degli articoli 11, comma 5, e 15 della L. 241/90.

Per quanto non espressamente disposto si rimanda alle disposizioni di legge in materia.

#### Articolo 7

#### Efficacia

Il presente accordo avrà efficacia vincolante tra le parti dal momento della sua sottoscrizione da parte di tutti i soggetti firmatari.

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso (ai sensi del T.U. in materia di imposta di registro).

Data 11 novembre 2015


Per l'Agenzia regionale per il lavoro

Il Direttore Generale Dott. Massimo Temussi



Per il Tribunale di Cagliari

Il Presidente Dott. Francesco Sette



Depositato in Cancelleria  
Cagliari, 11 NOV. 2015  
Il Direttore di Cancelleria  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(dott.ssa Cristina Desogus)

